

articolo Governo e Commissione propongono d'accordo la seguente aggiunta:

« o avere lodevolmente insegnato almeno un anno in scuole governative o pareggiate ».

L'onorevole Gallenga ha presentato a questo articolo il seguente emendamento, che ha già svolto:

« Dopo il secondo comma aggiungere:

« Le cattedre delle scuole con popolazione maschile e femminile sono aperte agli uomini e alle donne ».

Lo mantiene, onorevole Gallenga?

GALLENGA. Dopo le dichiarazioni fatte nella discussione generale dal ministro e dal relatore, lo ritiro.

PRESIDENTE. Sta bene.

Vi sono poi due emendamenti dell'onorevole Dentice:

« Prima dell'ultimo comma aggiungere:

Gli insegnanti ordinari nelle scuole pareggiate sono ammessi ai concorsi governativi per soli titoli senza limite d'età ».

« Nell'ultimo comma aggiungere: o aver lodevolmente insegnato almeno un anno nelle scuole pareggiate ».

L'onorevole Dentice non è presente; s'intende quindi che li abbia ritirati.

V'è in ultimo il seguente emendamento dell'onorevole Rampoldi:

« Aggiungere all'ultimo comma: o averlo lodevolmente insegnato almeno un anno nelle scuole pareggiate ».

Ma questo emendamento è stato compreso in quello concordato tra Governo e Commissione.

Nessuno chiedendo di parlare, metto a partito l'articolo 2 con l'aggiunta concordata tra Governo e Commissione.

(È approvato).

### Art. 3.

« Nei concorsi generali alle cattedre d'istituti di secondo grado, la graduatoria dei vincitori sarà formata di due gruppi: il primo comprenderà coloro che abbiano insegnato lodevolmente almeno per tre anni la stessa materia o materie affini in istituti di primo grado; il secondo gli altri vincitori.

« A parziale deroga dall'obbligo del concorso stabilito dall'articolo 1 della legge 8 aprile 1906, n. 141, per il passaggio da uno

ad altro ordine di ruoli, alle cattedre di materie letterarie delle classi quarta e quinta del ginnasio si provvede, seguendo l'ordine di anzianità, con la nomina di insegnanti di ruolo delle prime tre classi, i quali da speciali ispezioni siano stati giudicati idonei al nuovo ufficio.

« Il loro passaggio diventa definitivo soltanto dopo la prova stabilita dall'articolo 6 della legge 8 aprile 1906, n. 142.

« I professori ordinari di pedagogia delle scuole normali possono, su loro domanda, essere trasferiti nei ruoli dei corsi magistrali istituiti colla legge 21 luglio 1911, numero 861 ».

Al primo comma di questo articolo, Governo e Commissione propongono d'accordo il seguente emendamento:

« Dopo le parole: in istituti di primo grado, aggiungere: e coloro che abbiano esercitato lodevolmente almeno per tre anni l'ufficio di assistente di ruolo a cattedre della stessa materia o di materia affine presso Università o Istituti governativi di istruzione superiore ».

L'onorevole Gallenga ha proposto la soppressione di questo articolo 3.

GALLENGA. Dopo l'emendamento concordato tra Governo e Commissione, non ho più ragione di insistere nella soppressione.

PRESIDENTE. Sta bene.

Non essendo presenti gli onorevoli Dentice, Morpurgo e Casalini, s'intendono ritirati i seguenti emendamenti:

« Nel primo comma, dopo le parole: che abbiano insegnato lodevolmente almeno per tre anni la stessa materia o materie affini in istituti, aggiungere: governativi o pareggiati.

« Dentice ».

« Nel secondo comma, dopo le parole: alle cattedre di materie letterarie delle classi quarta e quinta del ginnasio, aggiungere: governativo o pareggiato.

« Dentice ».

« Aggiungere al terzo comma:

È del pari consentito il passaggio senza concorso da uno ad altro ordine di ruoli agli insegnanti laureati in lettere delle scuole tecniche, secondo l'ordine di anzianità e quando da speciali ispezioni siano stati giudicati idonei al nuovo ufficio.

« Casalini ».